

R.G. 3418/16

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE SESTA CIVILE

COLLEGIO DEL MARTEDI'

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Cecilia De Santis                      Presidente rel.

Paola Agresti                            Consigliere

Maria Speranza Ferrara            Consigliere

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12-1-2021,

ha deliberato la seguente

ORDINANZA

Considerato che, con ordinanza del 22-11-2016, rilevata la nullità della notifica dell'appello alle parti non costituite Danilo Vissani e Palma Ottavi ex art. 3, legge n. 53/1994, la Corte ne ha disposto la rinnovazione per l'udienza del 10-10-2017;

constatato che l'appellante ha provveduto alla rinnovazione a mezzo posta, ai sensi della legge n. 53/1994, come da atti depositati all'udienza del 30-9-2020, cui la causa è pervenuta a seguito di rinvii per l'emergenza epidemiologica; che nell'avviso di ricevimento del piego raccomandato sono indicati come mittente la parte istante e il suo difensore, nonché l'ufficio giudiziario, ma non anche la sezione dello stesso; che tuttavia nell'atto di citazione in rinnovazione è stata indicata la Sezione III della Corte d'appello di Roma, dinanzi a cui all'epoca pendeva il processo, oltre che il numero di ruolo generale attribuito alla causa;

considerato che tali indicazioni, pur non risultando dall'avviso di ricevimento ma dallo stesso atto notificato, consentono l'univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione, sicché deve ritenersi che l'atto abbia raggiunto il suo scopo e dunque che la nullità prevista dall'art. 11, legge n. 53/1994, in relazione all'art. 3, comma 2, stessa legge, per omessa indicazione della sezione dell'ufficio giudiziario nell'avviso di ricevimento, sia sanata e non possa essere pronunciata ai sensi dell'art. 156, 3° comma, c.p.c., in adesione al principio affermato dalla S. C. in riferimento ad analoga questione in tema di notificazioni con modalità tematica, secondo cui: "l'onere di indicare nell'atto notificato in corso di procedimento l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e



l'anno di ruolo della causa, previsto a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, dagli artt. 3-bis, comma 6, e 11 della l. n. 53 del 1994, assolve al fine di consentire l'univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione; ne consegue che, ove l'atto contenga elementi altrettanto univoci, quali - nel caso del controricorso o nel ricorso incidentale per cassazione – gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., avendo comunque raggiunto il suo scopo” (Cass. 28-6-2018, n. 17022);

ritenuto che, rispetto al vizio della vocatio in ius contenuto nell'atto di appello in rinnovazione agli appellati contumaci, rilevato per la prima volta con l'ordinanza del 30-9-2020 – involgente la mancata indicazione del termine dei venti giorni anteriori all'udienza per la costituzione tempestiva ex art. 163 n. 7 c.p.c., elemento necessario della vocatio trattandosi di parti contumaci in primo grado (cfr. Cass. n. 13652/04) – deve essere accolta la istanza avanzata dall'appellante di assegnazione di un termine per la sua rinnovazione, tenuto conto che la prima nullità rilevata dalla Corte ha riguardato il procedimento notificatorio mentre quella ora in esame concerne la citazione e che le controparti costituite Cattolica Ass.ni (già Fata Ass.ni Danni) e M.I.U.R. si sono rimesse alla decisione della Corte;

P.Q.M.

La Corte,

visto l'art. 164 c.p.c.,

dichiara la nullità della citazione in appello in rinnovazione nei confronti dei sigg. Palma Rosa Ottavi e Danilo Vissani, non costituiti;

dispone la rinnovazione dell'atto nullo entro il termine perentorio del 30-4-2021;

rinvia la causa all'udienza del 9-11-2021, ore 10.00, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per memorie difensive sino a venti giorni prima.

Si comunichi.

Roma, 14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE

Cecilia De Santis

